

PROVINCIA DI RIMINI

Convenzione tra la Provincia di Rimini ed i Comuni/Unioni del territorio per l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Provincia di Rimini in funzione di Centrale di Committenza.

TRA

La **PROVINCIA DI RIMINI**, con sede legale in Rimini, Via Dario Campana n. 64 (P.IVA 91023860405) rappresentata dal Dott. Ivan Cecchini nella sua qualità di Dirigente della SUA Provincia di Rimini, il quale, incaricato con atti dell'Ente, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa, in esecuzione di quanto previsto dalla Delibera di Consiglio provinciale n. 12 del 16 maggio 2022, di seguito denominata la "Provincia",

E

COMUNE DI con sede legale in, via/piazza..... n.....(P.IVA.....) rappresentato da nella sua qualità di Dirigente/Responsabile Apicale dell'Area _____ dell'Ente, il/la quale, incaricato/a con atti dell'Ente, interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dello stesso in esecuzione di quanto previsto dalla Delibera Consiglio _____ n. __ del _____, di seguito denominato/a "l'Ente aderente",

PREMESSO:

- che l'art.1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", prevede che: "La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";
- che il DPCM 30 giugno 2011, art. 2, comma 2, prevede che la stazione unica appaltante ha natura giuridica di centrale di committenza, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, svolgendo tale attività in ambito regionale, provinciale ed interprovinciale, comunale ed intercomunale;
- che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 ("Codice dei contratti pubblici", di seguito il Codice) all'art.37, comma 4, prevede che i Comuni non capoluogo di provincia procedano all'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro potendo ricorrendo tra l'altro (art.37, c.4 lett.c) alla stazione unica appaltante costituita presso le provincie;
- che l'art. 3, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 50/2016 definisce la «centrale di committenza» come un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che fornisce: "attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie";
- che l'art. 3, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 50/2016 definisce l'«attività di centralizzazione delle committenze», "le attività svolte su base permanente riguardanti:
 - a. l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;
 - b. l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;"
- che l'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., prevede che "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni";

- che il Comune/Unione di ha espresso la propria volontà di avvalersi della SUA della Provincia di Rimini con Deliberazione Consiliare n. .. del;

tutto ciò premesso e considerato, con la presente convenzione a far valere da ogni effetto di legge, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 Oggetto della convenzione

1 La presente convenzione ha per oggetto l'adesione del Comune di _____ alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia di Rimini (di seguito denominata SUA) ai sensi dell'art. 37, comma 4, lett. c) del D.Lgs.vo n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e disciplina i rapporti tra la Provincia di Rimini e gli Enti aderenti .

2. Con l'adesione si conferisce alla SUA le funzioni di centrale di committenza per l'acquisizione dei lavori, forniture e servizi di cui l'Ente aderente attivi la richiesta.

3. L'adesione alla presente convenzione non costituisce obbligo reciproco di esclusività, ma attribuisce alla Stazione Unica Appaltante unicamente il compito di svolgere le attività relative alle procedure di scelta del soggetto contraente con riferimento alle procedure di affidamento la cui responsabilità l'Ente aderente vorrà conferire alla Provincia di Rimini, come definito negli articoli seguenti, ferma restando la facoltà dell'Ente aderente di svolgere autonomamente, laddove consentito, le relative procedure o procedere agli acquisiti tramite altre centrali di committenza o attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o da altro soggetto aggregatore, indipendentemente dall'importo.

Art. 2 Ambito di operatività

1. Sono di competenza ordinaria della SUA, fatte salve successive modifiche alla normativa attualmente vigente, le procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi, che di regola, non possono essere affidati autonomamente dall'Ente aderente, e per i quali non sia possibile ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento o da altra Centrale Unica di Committenza comunque denominata.

In particolare:

- lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00, Iva esclusa, o alla diversa soglia di importo di volta in volta in vigore per l'affidamento del relativo contratto per effetto di modifiche normative;

- forniture e servizi, di importo pari o superiore a € 40.000,00, Iva esclusa, o alla diversa soglia di importo di volta in volta in vigore per l'affidamento del relativo contratto per effetto di modifiche normative;

siano essi acquisibili con appalto, concessione o forme di partenariato pubblico privato.

2. In via straordinaria, compatibilmente con i carichi di lavoro, la SUA potrà accettare affidamenti di lavori, forniture, servizi di importo inferiore alle soglie di cui al comma 1.

3. La SUA si rende comunque disponibile a fornire la necessaria assistenza agli Enti richiedenti in ordine all'utilizzo degli strumenti di e-procurement (convenzioni e rispettivi mercati elettronici di CONSIP o Intercent-ER).

4. L'ambito di applicazione della presente Convenzione non si estende:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli

Enti aderenti in virtù dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;

c) alle procedure di coprogettazione con gli enti del terzo settore svolte ai sensi degli artt. 55-57 del d.lgs. 117 del 2017.

g) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti esclusi dall'applicazione del Codice o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG), compresi gli affidamenti in house.

Art. 3 Durata

1 La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino al 31/12/2024.

2. A richiesta dell'Ente aderente, previa accettazione della Provincia, la presente convenzione potrà essere rinnovata per ulteriori tre anni. Non è ammesso rinnovo tacito.

3. La convenzione è aperta all'adesione dei Comuni/Unioni/Enti della Provincia di Rimini. Enti diversi da quelli citati potranno chiedere di aderire alla convenzione, fermo restando che la richiesta potrà essere accolta previa valutazione del carico di lavoro al momento gravante sulla SUA.

4. L'Ente che richiede di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni con apposita Delibera consiliare, fatti salvi successivi protocolli operativi siglati tra la Provincia e l'ente aderente in relazione a specifiche esigenze di quest'ultimo, nel rispetto delle condizioni essenziali di cui al presente atto.

Art. 4 Modalità di funzionamento della SUA

1 La SUA è costituita nell'ambito della struttura organizzativa della Provincia di Rimini, con sede presso la stessa Provincia di Rimini in Via Dario Campana 64 - 47922 Rimini.

2. la SUA opererà con il personale dipendente della Provincia assegnato a detto Servizio. La Provincia di Rimini assicura che la SUA sia dotata di un organico di personale, sia tecnico che amministrativo, in grado di garantire il corretto e regolare svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione.

3. L'Ente aderente altresì si impegna a consentire, se richiesto, forme di collaborazione verso la Provincia del proprio personale in possesso di competenze professionali adeguate.

4. La Provincia promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale assegnato alla Stazione Unica Appaltante e del personale dell'Ente aderente interessato all'acquisizione di lavori, forniture servizi.

5. Il funzionamento della SUA potrà essere oggetto di apposito Regolamento nonché di specifici protocolli operativi sottoscritti con il singolo Ente aderente in relazione alle procedure affidate alla SUA.

Art. 5 Attività di competenza della SUA

1. La SUA della Provincia di Rimini svolge le attività di cui all' art. 3. lett. l) (attività di centralizzazione delle committenze) e lett. m) n. 2 e 3 (attività di committenza ausiliaria), art. 37 e art. 39 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La SUA procede unicamente su richiesta scritta dell'Ente aderente ricevuta tramite PEC, completa della documentazione necessaria per la predisposizione degli atti di gara (in via esemplificativa: la determinazione a contrattare, lo schema di bando e disciplinare di gara, con i relativi allegati, lo schema di contratto ecc.).

3. La SUA organizza la propria attività tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste ma accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte da oggettive motivazioni o indicazioni normative e/o legate a perdite di finanziamento risultanti dagli atti trasmessi. In ogni caso, la SUA si impegna, ad attivarsi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con gli impegni e la programmazione già assunti, dalla ricezione degli atti ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, ad attivare la procedura di gara.

4. La SUA, nello svolgimento dell'attività di cui al comma 1 del presente articolo, al fine di accelerare e semplificare le procedure di scelta del contraente che le vengono affidate, persegue l'obiettivo di omogeneizzare e standardizzare le fasi di la documentazione e espleta le seguenti attività:

- consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto al fine di giungere a una definizione nei contenuti dei documenti di gara, circa:

a) l'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;

b) la redazione del capitolato speciale di appalto;

c) la redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;

d) l'individuazione dei requisiti di partecipazione e del criterio di aggiudicazione;

e) la definizione dei criteri di valutazione delle offerte e la loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

f) la determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara;

g) lo schema di contratto .

A tale proposito, gli Enti aderenti, prima dell'invio della richiesta formale di attivazione della procedura di affidamento, accompagnata dalla determina a contrarre e dalla documentazione di gara già definita, potranno inviare con pec richiesta di assistenza alla SUA per le attività di cui sopra.

- verifica della completezza, della chiarezza e della regolarità della documentazione presentata dall'Ente aderente ai fini dello svolgimento della procedura di gara. Nel caso in cui la Provincia rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall'Ente aderente, chiederà al responsabile del procedimento di adeguare o eventualmente integrare la documentazione fermo restando che la SUA non opera alcun controllo di merito riferito ai contenuti dell'oggetto della gara e quindi relativamente ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile l'Ente aderente;

Nel caso in cui l'Ente aderente non condivida le modifiche proposte dalla SUA e confermi la volontà di procedere con la procedura di affidamento, questa provvederà ad espletare la gara attenendosi alla documentazione già in precedenza trasmessa.

- effettuate con riscontro positivo le verifiche di cui sopra dei documenti necessari alla procedura, la SUA provvede alla acquisizione del CIG madre (l'Ente aderente conseguirà il CIG derivato) alla predisposizione del bando di gara ovvero della manifestazione di interesse (se richiesto) e ai connessi adempimenti di pubblicità, ovvero alla predisposizione e inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta o negoziata, alla effettuazione delle sedute di gara, alla comunicazione degli esiti di gara, alla verifica in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese nel corso della procedura di gara sui requisiti generali e morali, e se presenti, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, all'avviso di aggiudicazione, e ad ogni altro provvedimento connesso alla procedura di gara, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza;

- espleta le procedure di selezione del contraente attraverso apposita piattaforma informatica.

- così come anche indicato nel successivo Art. 7, la SUA si riserva di utilizzare l'Elenco degli operatori economici che eventualmente l'Ente aderente dispone e che viene tenuto aggiornato

periodicamente in attuazione della vigente normativa in materia di affidamenti di contratti pubblici [elenco aperto degli operatori economici "qualificati" tenuto dall'Ente aderente da cui selezionare, anche mediante sorteggio ove necessario, i soggetti da invitare alle procedure negoziate con invito a gara informale rivolto al numero minimo prescritto dalla legge: vedi art. 36, comma 2, lettere b), c) e c-bis) , del D.Lgs. n. 50/2016 e norma transitoria di cui all'art. 1, commi 1 e 2, lettere a) e b), del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e succ. modif. ed integr.;

- nomina la Commissione di gara nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa; I Commissari sono scelti in accordo con il RUP nel rispetto delle disposizioni normative vigenti al riguardo;

- assume ogni atto e decisione giuridico - amministrativa in merito alla gestione della procedura di gara, esclusi i lavori della Commissione;

- si impegna ad inserire negli atti endoprocedimentali delle procedure di gara, i Protocolli e le relative norme pattizie di cui ai protocolli di legalità in materia di appalti sottoscritti dagli Enti pubblici territoriali della Provincia di Rimini con la Prefettura di Rimini e a rispettarne le disposizioni in essi contenute;

- si impegna a promuovere le iniziative ed i progetti della Provincia nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata, alla legalità ed ai diritti, con particolare riferimento agli interventi promossi e finanziati dall'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini, dalla legge della Regione Emilia Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016 - «Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili», alle misure, in accordo con sindacati ed imprese, per favorire la legalità ed i diritti negli appalti.

- tiene costantemente informato l'Ente aderente di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento, comunicando, altresì, il giorno di apertura delle offerte al responsabile del procedimento affinché questi possa essere presente qualora lo ritenga opportuno;

- provvede alla proposta e alla determina di aggiudicazione;

- comunica all'Ente aderente la conclusione dei controlli di rito, comprese le verifiche per il rilascio della documentazione antimafia e l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto, ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria alla stipulazione del contratto;

- nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso agli atti amministrativi, cura e autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, in conformità al disposto degli articoli 53 e 76 del Codice;

- ogni altra attività o atto necessario all'attivazione, espletamento e conclusione della procedura di affidamento di sua competenza.

Art. 7 Attività di competenza dell'Ente aderente

1. Restano di esclusiva competenza dell'Ente aderente, salvo quanto specificato nei commi seguenti:

a) la fase "a monte" delle procedure di gara, (programmazione, individuazione e progettazione dei lavori, delle forniture e dei servizi da acquisire, finanziamenti, nomina del responsabile unico del procedimento, determinazione a contrattare ecc.);

b) la fase "a valle" delle procedure di gara, determina di presa d'atto dell'aggiudicazione con acquisizione del CIG derivato, stipula del contratto, consegna lavori delle forniture e dei servizi, direzione lavori o dell'esecuzione, contabilità, e collaudo dei lavori, certificato di regolare esecuzione, verifiche di conformità, vicende dell'esecuzione, pagamenti corrispettivi, cura di

eventuali contenziosi insorti in fase di esecuzione);

2. Ai fini della corretta programmazione delle attività della SUA, l'Ente aderente trasmette alla Provincia entro il 31 ottobre di ogni anno l'elenco dei lavori, forniture e servizi che si prevede di affidare nel corso dell'anno successivo avvalendosi della SUA; l'elenco potrà essere aggiornato nel corso dell'anno e non ha carattere vincolante.

3. L'Ente aderente espleta le seguenti attività:

- adotta la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, l'assunzione dell'impegno di spesa per il rimborso alla SUA del contributo ANAC secondo le norme vigenti, il criterio di aggiudicazione, nonché il progetto dell'appalto o della concessione;

- indica, nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri e i sottocriteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi, nonché, ove necessari, i criteri motivazionali di attribuzione, con l'indicazione dei criteri di attribuzione dei punteggi, secondo le Linee Guida dell'ANAC, stabilendo anche in ordine alla riparametrazione;

- trasmette la deliberazione/determinazione di approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori o forniture o servizi di cui si chiede l'espletamento della procedura di gara, comprensiva del Capitolato Speciale d'Appalto, nonché copia del progetto approvato in formato PDF-A e dell'eventuale Elenco delle voci e Lista delle lavorazioni in caso di appalto di lavori con offerta prezzi, completo di Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;

- trasmette il provvedimento/verbale di verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice

- indica i costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso;

- individua l'elenco degli operatori economici da invitare laddove la legge ammetta la procedura negoziata, salvaguardando la segretezza degli invitati, ovvero delega la SUA a procedere all'indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di imprese da invitare nel rispetto dei principi del Codice e delle direttive dell'ANAC, ovvero delega la SUA a procedere tramite Elenco ufficiale di Operatori Economici per gli affidamenti di Lavori pubblici o Elenco dei Professionisti per affidamento degli incarichi.

- adotta la determina di presa d'atto dell'aggiudicazione con acquisizione del CIG derivato , anche in pendenza delle verifiche delle dichiarazioni presentate dall'operatore economico;

-

- ogni altra attività o atto necessario all'attivazione, espletamento e conclusione della procedura di affidamento di sua competenza.

Art. 8 - Responsabile Unico del Procedimento

1. L'Ente aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ex art. 31 del Codice, per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio; qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori, il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato e dei requisiti soggettivi adeguati alla natura dell'intervento da realizzare, ai sensi delle vigenti Linea Guida emanate da ANAC sull'argomento..

2. Al Responsabile unico del Procedimento spetta la verifica di congruità dell'offerta e di eventuale anomalia tenuto conto che qualora il criterio di aggiudicazione sia quello della offerta economicamente più vantaggiosa, il RUP potrà avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice. In ogni caso la SUA presta la propria assistenza tecnica e giuridica a favore del RUP.

3. La SUA provvede invece alla nomina del Responsabile della procedura di gara, ai sensi dell'art. 31 comma 14 del Codice, con competenza attinente al procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fornendo assistenza fino alla fase di stipula.

Art. 9 Gare in forma aggregata

1. La SUA, allo scopo di razionalizzare le procedure e l'utilizzo delle risorse sia umane che economiche, favorisce le aggregazioni e le centralizzazioni delle committenze, a tal fine, sulla base della programmazione dell'attività degli Enti aderenti, promuoverà, a fronte di bisogni omogenei degli Enti medesimi, lo svolgimento di gare in forma aggregata, da gestire con un'unica procedura, anche per lotti territoriali.

2. In tal caso, gli Enti aderenti interessati condivideranno tutte le scelte procedurali di propria competenza, garantendo un opportuno coordinamento preventivo e collaborazione fra gli stessi.

Art. 10 Costi del servizio.

1. Le spese di funzionamento della struttura organizzativa operante come SUA sono costituite da:

a) costi diretti: le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, costi per la Commissione di gara);

b) costi generali per il funzionamento della SUA: personale, materiali, attrezzature informatiche ecc....

2. La Provincia di Rimini anticipa i costi diretti per le procedure di affidamento svolte nell'esclusivo interesse dell'Ente aderente provvedendo alle relative liquidazioni. L'importo dovuto per il pagamento della "tassa sulle gare" all'ANAC è calcolato sulla base dell'importo del CIG acquisito dalla SUA. In merito alle spese di pubblicazione dei bandi, avvisi, esiti di gara, le fatture sono inviate direttamente alla Provincia e quindi dalla stessa liquidate previa acquisizione di SMART CIG. Il rimborso delle spese di pubblicazione da parte dell'aggiudicatario è a favore della Provincia.

3. La Provincia provvederà a rendicontare a conclusione di ogni procedimento, per la parte di propria competenza, le attività e le spese in dettaglio che l'Ente aderente è tenuto a rimborsare entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto stesso, comprese le spese di pubblicazioni nel caso di procedure deserte o non andate a buon fine o di morosità dell'aggiudicatario. La Provincia, inoltre, si riserva la possibilità di richiedere un anticipo dei costi puri sostenuti da ogni singolo procedimento.

4. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Ente aderente, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base di gara.

5. I costi generali sono a carico della Provincia di Rimini.

6. Ai sensi dell'art. 113 co. 2 e co.5 del Codice in materia di incentivi per il personale della SUA per l'espletamento delle procedure di gara su commissione degli Enti aderenti, questi ultimi potranno riconoscere/riconosceranno, nei propri quadri economici per le gare di lavori, di forniture e servizi, gli incentivi per il personale SUA, nei limiti stabiliti dal proprio regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 11 Recesso

1. L'Ente aderente e la Provincia possono recedere dalla convenzione in qualsiasi momento, e comunque, con effetto dalla notifica, ferma restando la conclusione dei procedimenti d'appalto in corso (bando pubblicato, invito inoltrato).

2. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

3. Costituisce giusto motivo di recesso della Provincia il mancato rimborso nei termini pattuiti da parte dell'Ente aderente dei costi diretti anticipati e liquidati dalla Provincia medesima.

Art. 12 Patto di integrità, legalità e contrasto alla criminalità organizzata nella provincia di Rimini

1. La Provincia e l'Ente aderente, reciprocamente, assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza e segretezza.

2. La Provincia e l'Ente aderente si impegnano a segnalarsi reciprocamente qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

3. La Provincia e l'Ente aderente si impegnano al rispetto dei protocolli sottoscritti con la Prefettura di Rimini, a promuovere le iniziative ed i progetti della Provincia nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata, alla legalità ed ai diritti, con particolare riferimento agli interventi promossi e finanziati dall'Osservatorio provinciale sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini, dalla legge della Regione Emilia Romagna n. 18 del 28 ottobre 2016 - «Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili», alle misure, in accordo con sindacati ed imprese, per favorire la legalità ed i diritti negli appalti.

4. Nell'espletamento delle attività di SUA, la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dall'Ente.

Art. 13 Contenzioso

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le attività poste in essere dalla SUA della Provincia di Rimini in base alla presente convenzione sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale.

2. La Provincia assume piena responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, e con assunzione dei relativi oneri, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dal Comune/dall'Ente aderente.

3. La Provincia si potrà avvalere di apposito professionista esterno.

4. Le spese di giudizio, sia quelle di cui al comma 1 che quelle di cui al comma 2. i compensi professionali e gli oneri accessori in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Ente aderente nel cui interesse è stata celebrata la gara, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla SUA.

5. Resta inteso che la responsabilità della Provincia nell'ambito delle procedure di gara di cui alla presente convenzione, sarà limitata alle ipotesi di dolo e colpa grave.

Art. 14 Tutela della privacy

1. I componenti della SUA sono responsabili e/o incaricati del trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e, in particolare, si obbligano a trattare esclusivamente i dati sensibili indispensabili per le proprie attività istituzionali.

2. I dati di cui la SUA verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente Convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.

3. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli Enti aderenti per i soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

4. L'Ente aderente, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla SUA della Provincia di Rimini, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.

5. Con la sottoscrizione della presente Convenzione si nomina il Responsabile SUA della Provincia di Rimini quale Responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate alla SUA medesima.

Art. 15 Norme di rinvio dinamico

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del D.Lgs. n. 267/2000 e sue modifiche e integrazioni e ii. e al D.Lgs. n. 50/2016 e sue modifiche e integrazioni.

2. Le clausole della presente convenzione in riferimento alle disposizioni di legge inerenti gli appalti e i contratti pubblici nonché ai provvedimenti attuativi degli stessi, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenute.

3. Compete al dirigente amministrativo della Provincia di Rimini la migliore definizione, in accordo con gli Enti aderenti, dell'articolazione strutturale della Stazione Unica Appaltante, nonché delle clausole sopra indicate, apportando, ove necessario ed in accordo con gli Enti, tutte le modifiche che non alterino la sostanza della presente convenzione, al fine di garantire la migliore operativa' delle procedure e degli obiettivi della Stazione Unica Appaltante.

Art. 16 Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione ed interpretazione del presente accordo devono essere risolte in via bonaria. In caso contrario la controversia è devoluta alla competenza del Tribunale di Rimini. Non è previsto arbitrato.

Art.17 - Sottoscrizione

1. Le parti sottoscrivono la presente convenzione in modalità digitale ai sensi dell'art. 15 della l. 241/1990, anche in sedi e momenti differenti. La presente convenzione sottoscritta in difetto di contestualità spazio/temporale sarà registrata e assunta al Protocollo Generale della Provincia a far data dalla ricezione, da parte della Provincia medesima, del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'Ente aderente ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.; per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 del c.c. e l'art. 21 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

2. La presente convenzione è esente da bollo, ai sensi dell'allegato b) al D.P.R. n. 642/1972 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.